



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

SETTORE IV - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-COORDINAMENTO ASSETTO TERRITORIO PROTEZIONE BELLEZZE NATURALI

REGISTRO GENERALE N. 1167 del 17/11/2020

Determina del Responsabile N. 62 del 17/11/2020

PROPOSTA N. 1321 del 17/11/2020

OGGETTO: Comune di Ripatransone.

Verifica di Assoggettabilità alle procedure di VAS (art. 12 D.Lgs. 152/06), in forma semplificata (del. di GR n. 1647/2019), per la modifica dell'art. 51 delle NTA adottate (Del. Commissario Prefettizio n.3/18).
Cl. 63VAS030

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visto il D.Lgs. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/06;

Visto il D.Lgs. 128/2010 di modifica ed integrazione del D.Lgs. 152/06;

Vista la LR n. 6 del 12 Giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Viste le Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica approvate con DGR n.1647del23.12.2019, in particolare la lettera A.3, punto 5, dell'Allegato A alle stesse;

Vista la richiesta avanzata dal Comune di Ripatransone con nota prot. n.8872 del 19.10.2020, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 19.10.2020, con protocollo n. 17579, di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle linee guida regionali approvate con delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, per la modifica dell'art. 51 delle NTA della variante generale al vigente PRG adottata definitivamente con Delibera del Commissario Prefettizio - con poteri del Consiglio Comunale - n. 3 del 01.02.2018;

Visto e condiviso il parere istruttorio espresso dal competente Settore Pianificazione Territoriale in data 16.11.2020, di seguito integralmente trascritto:

"" Con nota prot. n. 8872 del 19.10.2020, acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 19.10.2020 con protocollo n. 17579, il Comune di Ripatransone, in qualità di autorità procedente, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale autorità competente, la richiesta di parere di Verifica di Assoggettabilità ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle linee guida regionali approvate con delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, in merito alla modifica dell'art. 51 delle NTA della variante generale al vigente PRG adottata definitivamente con Delibera del Commissario Prefettizio - con poteri del Consiglio Comunale - n. 3 del 01.02.2018, allegando il Rapporto Preliminare di Screening semplificato ed il relativo modulo.

Si evidenzia che considerate le caratteristiche della variante di che trattasi, come nel seguito diffusamente illustrate, l'autorità procedente (nota prot. n. 8872 del 19.10.2020) non ha ritenuto necessario acquisire il contributo dei soggetti competenti in materia ambientale (SCA) indicati alla lettera A.4) dell'allegato A alla delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019.

CONTENUTI DEL PIANO

Con Delibera del Commissario Prefettizio, con poteri del Consiglio Comunale - n. 3 del 01.02.2018, il Comune di Ripatransone ha adottato definitivamente una variante generale al vigente PRG adeguato al PPAR approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 177 del 07.11.2000.

In tale variante generale, per l'area oggetto del presente procedimento (mq 10.600) avente destinazione urbanistica di zona "E" agricola nel vigente PRG (art. 6.1 delle NTA), è stata confermata la zona "E" agricola con la specifica destinazione AV per attività florovivaistica (art. 51 delle NTA di variante); la proposta di variante alle NTA adottate prevede di confermare la destinazione urbanistica di zona "E" agricola del vigente PRG, eliminando conseguentemente la specificazione introdotta con la sopraccitata variante generale adottata definitivamente con Delibera del Commissario Prefettizio, con poteri del Consiglio Comunale - n. 3 del 01.02.2018.

Come evidenziato nel rapporto preliminare di screening, per la variante di che trattasi risulta applicabile il procedimento in forma semplificata previsto dalla delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019 "Linee guida regionali per la Valutazione Ambientale Strategica" in quanto *non determina un incremento del carico urbanistico, non prevede mutamento delle destinazioni d'uso e non contempla il trasferimento di capacità edificatoria in altre aree esterne al perimetro originario delle stesse.*

CONTENUTI DEL MODULO di cui alla Parte II "Rapporto Preliminare di screening semplificato", Capitolo 1 "Requisiti di qualità del Rapporto Preliminare di screening", dell'Allegato 1 al Decreto del Dirigente della PF regionale valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 13 del 17.01.2020.

Nel modulo predisposto dall'Autorità Procedente risulta che la variante:

- non determina incremento del carico urbanistico;
- non contempla trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse;
- non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o Valutazione d'Incidenza;
- riguarda un'area avente destinazione urbanistica di zona "E" agricola nel vigente PRG;
- non ricade all'interno del perimetro di Parchi o Riserve Naturali;
- non ha effetti significativi nei territori contermini;
- non ricade all'interno di ambiti definitivi di tutela del PRG adeguato al PPAR;
- non è soggetta alle disposizioni del PTCP;
- comprende zone vincolate dal Decreto Legislativo n.42/2004 e ss.mm.ii (art. 142, comma 1, lettera c);
- interferisce con una zona a rischio moderato di esondazione E2 del PAI;
- non comprende ambiti di tutela di cui al D.Lgs n. 152/06 relativamente all'attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al RDL n. 3267/23 e/o all'art. 11 della LR n. 6/2005;
- non ricade in area floristica protetta ai sensi della LR n. 52/74;
- sull'area non sono presenti elementi vegetazionali appartenenti a specie ad alto fusto e/o formazioni vegetali monumentali e/o siepi;
- non ricade in area sottoposta ad erosione costiera.

CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE SEMPLIFICATO

Le informazioni ed i dati contenuti nel rapporto preliminare semplificato possono ritenersi sostanzialmente sufficienti a verificare gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione della modifica all'art. 51 delle NTA della variante adottata definitivamente con Delibera del Commissario Prefettizio, con poteri del Consiglio Comunale - n. 3 del 01.02.2018.

Il Rapporto Preliminare semplificato risulta articolato come di seguito meglio specificato.

SCOPO ED IMPOSTAZIONE DEL DOCUMENTO

Il Rapporto Preliminare in esame è finalizzato alla procedura di analisi di screening semplificato. La fase di screening verifica se le azioni previste dal Piano avranno verosimilmente un impatto significativo sull'ambiente e sulla salute pubblica. La fase di screening è da intendersi come preliminare all'avvio della procedura di VAS in quanto:

- consente di verificare se il Piano possa avere potenzialmente effetti significativi sull'ambiente;

- consente di determinare se è necessario condurre un'analisi ed una valutazione ambientale di maggiore dettaglio.

Il Rapporto Preliminare deve contenere pertanto una prima individuazione "dei possibili impatti ambientali significativi" a seguito dell'attuazione del Piano attuativo in esame (come prescritto dall'art.13 comma 1 del D.Lgs n.152/2006).

VERIFICA DI COERENZA ESTERNA

Come indicato nella verifica di assoggettabilità, la modifica all'art. 51 delle NTA della variante generale al vigente PRG adottata definitivamente con Delibera del Commissario Prefettizio, con poteri del Consiglio Comunale - n. 3 del 01.02.2018, non influenza altri piani o programmi inclusi quelli sovraordinati gerarchicamente.

AMBITO DI INFLUENZA AMBIENTALE E TERRITORIALE

La definizione dell'ambito di influenza ambientale della variante consente di identificare, già in fase preliminare, i temi e gli aspetti ambientali con cui interagisce, anche indirettamente, determinando impatti. La definizione dell'ambito di influenza ambientale deriva da una individuazione sia delle interazioni tra le previsioni dell'intervento e l'ambiente che delle interazioni tra le medesime previsioni ed alcune attività antropiche da cui potrebbero avere origine impatti ambientali. Dopo aver analizzato le caratteristiche della variante, quindi, sono state individuate le potenziali interazioni tra le sue previsioni e l'ambiente non rilevando effetti significativi.

Non si individuano particolari emergenze o criticità ambientali e l'ambito d'influenza territoriale non può andare oltre l'area di riferimento della variante stessa.

VERIFICA DI PERTINENZA

Scopo della verifica è evidenziare il livello di pertinenza della variante rispetto ai criteri di cui all'allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.; tale verifica è riportata alla penultima pagina del rapporto preliminare semplificato.

VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITA' DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Da quanto potuto verificare dalla documentazione prodotta, si ritiene che non emergano particolari criticità in merito alla modifica all'art. 51 delle NTA della variante generale al vigente PRG adottata definitivamente con Delibera del Commissario Prefettizio, con poteri del Consiglio Comunale - n. 3 del 01.02.2018.

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi si propone di escludere dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., la modifica all'art. 51 delle NTA della variante generale al vigente PRG adottata definitivamente con Delibera del Commissario Prefettizio, con poteri del Consiglio Comunale - n. 3 del 01.02.2018, con la seguente prescrizione:

1. qualora in sede di approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del progetto modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali ulteriori rilievi di carattere urbanistico al successivo procedimento di cui all'art. 30 della LR n. 34/92 e ss.mm.ii. """"""""

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 6 della L.n. 241/90;

D E T E R M I N A

A. l'esclusione dalla procedura di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., della modifica all'art. 51 delle NTA della variante generale al vigente PRG adottata definitivamente con Delibera del Commissario Prefettizio, con poteri del Consiglio Comunale - n. 3 del 01.02.2018, con la seguente prescrizione:

1. qualora in sede di approvazione fossero introdotte modifiche sostanziali (quali ad esempio le variazioni conseguenti all'accoglimento di eventuali osservazioni), sarà necessario valutare la conformità del progetto modificato rispetto all'esito della presente verifica di assoggettabilità; sarà onere dell'Amministrazione Comunale (Autorità Procedente) evidenziare tale circostanza attraverso apposita dichiarazione, da rendersi in calce alla deliberazione di adozione e/o approvazione, circa la portata delle modifiche introdotte.

Si rimandano eventuali ulteriori rilievi di carattere urbanistico al successivo procedimento di cui all'art. 30 della LR n. 34/92 e ss.mm.ii.

- B. gli atti deliberativi comunali di adozione e approvazione dovranno dare atto degli esiti della presente verifica;
- C. di trasmettere la presente determinazione al Comune di Ripatransone quale Autorità Procedente; valuti il Comune l'opportunità di pubblicare tale provvedimento sul proprio sito web;
- D. di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito web di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii.;
- E. di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
- F. di dare atto che l'adozione del presente decreto non comporta oneri a carico del Bilancio dell'Ente;
- G. di rappresentare, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. n. 241/90, che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Il Dirigente del Settore
(Ing. Antonino Colapinto)
VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente di Settore dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Ascoli Piceno, lì 17/11/2020

IL DIRIGENTE

COLAPINTO ANTONINO